

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2018
che formalizza il gruppo di esperti della politica doganale della Commissione
(2018/C 201/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce all'Unione la competenza per le questioni doganali in vari settori delle sue politiche e azioni interne o esterne. L'esercizio di tale competenza da parte dell'Unione e l'attuazione da parte degli Stati membri delle misure adottate su tale base hanno modellato e progressivamente rafforzato l'unione doganale dal 1968.
- (2) Conformemente alla comunicazione della Commissione dal titolo «Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance»⁽¹⁾, la Commissione deve rilanciare il partenariato con gli Stati membri per mettere in atto una visione globale comune della gestione dell'unione doganale dell'UE onde garantire una cooperazione più efficace e flessibile e una migliore attività di regolamentazione, affidandosi alla competenza delle autorità doganali degli Stati membri nell'ambito di un gruppo consultivo.
- (3) Inoltre occorre garantire un'applicazione uniforme ed efficace delle norme, migliorando il coordinamento e la cooperazione tra i servizi operativi.
- (4) Inoltre, attualmente la gestione efficace della frontiera esterna dell'Unione richiede una gestione integrata delle frontiere e dell'applicazione della legge, nonché una cooperazione più stretta e un maggiore scambio di informazioni con le amministrazioni che intervengono in altri settori pertinenti, come l'Unione della sicurezza, per contribuire alla sua efficacia.
- (5) Per quanto riguarda l'elaborazione delle politiche, il coordinamento e l'attuazione dell'unione doganale, la Commissione finora ha ampiamente beneficiato della consulenza e dei pareri del gruppo Politica doganale (GPD) creato nel 1962. Il GPD è un gruppo informale di esperti della Commissione ai sensi della decisione della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti⁽²⁾, che riunisce i capi delle amministrazioni doganali. L'importanza del GPD è stata riconosciuta dal Consiglio nelle sue conclusioni sulla riforma della governance dell'unione doganale dell'UE⁽³⁾.
- (6) Per rafforzare la posizione del GPD nella governance dell'unione doganale, garantendo la coerenza dei lavori svolti in tale ambito e avvalendosi delle sue competenze, e per sottolineare la sua importanza nel processo di governance dell'unione doganale al fianco di altri consessi coinvolti e sviluppare e chiarire il suo ruolo, i suoi compiti e la sua struttura, è necessario formalizzare lo status del GPD.
- (7) Il gruppo dovrebbe fornire il suo contributo alla Commissione per definire la politica e la strategia in materia doganale e fissare chiare priorità strategiche e operative per il futuro dello sviluppo e della gestione dell'unione doganale, conformemente ai suoi obiettivi strategici definiti nella comunicazione della Commissione sulla strategia per l'evoluzione dell'unione doganale⁽⁴⁾.
- (8) Il gruppo dovrebbe inoltre aiutare la Commissione a istituire una cooperazione e un coordinamento generali tra la Commissione e gli Stati membri e le altre parti interessate sugli aspetti operativi dell'unione doganale e dell'attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche in materia di dogane dell'Unione. Il gruppo dovrebbe altresì tenere in considerazione gli aspetti rilevanti di altre politiche attinenti alle dogane quali la politica antifrode o la riscossione delle risorse, e fornire consigli al riguardo.
- (9) Il gruppo dovrebbe essere composto da esperti delle amministrazioni doganali degli Stati membri.
- (10) È opportuno stabilire disposizioni sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

⁽¹⁾ COM(2016) 813 final del 21 dicembre 2016.

⁽²⁾ C(2016) 3301 final del 30 maggio 2016.

⁽³⁾ GU C 171 del 6.6.2014, pag. 1.

⁽⁴⁾ COM(2008) 169 final del 1° aprile 2008.

- (11) I dati personali devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

Il gruppo di esperti della politica doganale della Commissione («il gruppo») è formalmente istituito.

Articolo 2

Compiti

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

- a) fornire consulenza strategica alla Commissione su questioni attinenti alla politica doganale e sui modi per migliorare il funzionamento dell'unione doganale;
- b) fornire alla Commissione consigli sul funzionamento efficace ed efficiente dell'unione doganale, anche per quanto riguarda l'attuazione delle misure operative;
- c) condividere esperienze, buone prassi e informazioni sui rischi emergenti e sulle criticità operative e in materia di finanziamento e di conformità;
- d) fornire consulenza strategica alla Commissione in relazione alle attività svolte nell'ambito dei seguenti programmi finanziari:
 - i) Dogana 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - ii) Fiscalis 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- e) fornire consulenza sulle questioni legate alla riscossione delle entrate che sono di responsabilità delle autorità doganali;
- f) fornire consulenza strategica sui seguenti aspetti:
 - i) nuove iniziative, emergenti o previste, in materia di politica doganale e di programmi e legislazione prevista che modificheranno o incideranno sulla politica doganale esistente o le procedure operative;
 - ii) aspetti derivanti dalla nuova legislazione che riguardano l'attuazione delle politiche operative;
 - iii) questioni che incideranno sull'organizzazione, la gestione delle risorse umane, anche per quanto riguarda i programmi di istruzione e formazione, il bilancio o le capacità delle amministrazioni o delle autorità degli Stati membri;
 - iv) qualunque altra questione di carattere strategico in materia doganale in cui siano coinvolti i membri e che rientrino in settori d'intervento dell'Unione diversi dall'unione doganale;
- g) promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche in ambito doganale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

*Articolo 3***Consultazioni**

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione doganale.

*Articolo 4***Composizione**

1. I membri sono autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. I membri nominano i propri rappresentanti a livello di direttore generale della DG TAXUD/capo servizio o a un livello equivalente e sono responsabili di garantire che i loro rappresentanti possiedano il livello richiesto di competenze.
2. I rappresentanti dei membri che, secondo il parere della DG TAXUD, non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

*Articolo 5***Presidente**

Il gruppo è presieduto dal direttore generale della DG TAXUD o, in assenza del direttore generale, da un altro rappresentante della Commissione nominato dalla DG TAXUD.

*Articolo 6***Funzionamento**

1. Il gruppo agisce su richiesta della DG TAXUD in conformità delle regole orizzontali.
2. Le riunioni del gruppo si svolgono, di norma, nei locali della Commissione.
3. La DG TAXUD assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
4. D'intesa con la DG TAXUD, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all'ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.
6. Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

*Articolo 7***Sottogruppi**

1. La DG TAXUD ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla stessa DG TAXUD. I sottogruppi operano in conformità delle regole orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.
2. Solo i membri del gruppo possono essere nominati membri del sottogruppo.

*Articolo 8***Esperti invitati**

In funzione di determinate esigenze la DG TAXUD può invitare esperti con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

*Articolo 9***Osservatori**

1. Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni ed enti pubblici, in conformità delle regole orizzontali, su invito diretto o in seguito a un invito a presentare candidature.
2. Le organizzazioni e gli enti pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenze. Tuttavia essi non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

*Articolo 10***Regolamento interno**

Su proposta dalla DG TAXUD, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle regole orizzontali.

*Articolo 11***Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate**

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell'Unione, previste dalle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 ⁽¹⁾ e 2015/444 ⁽²⁾. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

*Articolo 12***Trasparenza**

1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti al registro dei gruppi di esperti.
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
 - a) il nome delle autorità doganali;
 - b) il nome degli osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro ad un apposito sito web dove tali informazioni sono reperibili. L'accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

*Articolo 13***Spese di riunione**

1. I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni vigenti applicate all'interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse. Il rimborso è limitato a un partecipante per Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2018

Per la Commissione

Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione
